



Giustizia amministrativa
A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

**Consiglio di Stato
Tribunali Amministrativi**

[Torna alla pagina precedente](#)

Pubblicato il 22/09/2016

N. 00230/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00684/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Sardegna**

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 684
del 2016, proposto da:

Casa di Cura Madonna del Rimedio s.p.a.,
rappresentata e difesa dagli avvocati
Stefano Porcu e Mauro Barberio, con
domicilio eletto presso il loro studio, in
Cagliari, via Garibaldi n.105;

contro

Azienda sanitaria locale n. 5 di Oristano,
rappresentata e difesa dall'avvocato
Salvatore Angelo Miscali, domiciliato ex
art. 25 del c.p.a. la presso la Segreteria del
T.A.R. Sardegna, in Cagliari, via Sassari
n.17;

nei confronti di

- Studio dott.ssa Maria Carmela Marras, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione

dell'efficacia:

- di tutti gli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano recanti la determinazione del tetto di spesa e del contratto della ricorrente per le prestazioni di nefrologia e dialisi per l'anno 2016, tra i quali l'allegato Y, recante i volumi e il tetto di spesa per l'anno 2016 consegnato in occasione della riunione del 13 luglio 2016, la Deliberazione del Direttore Generale n. 487 del 21 luglio 2016, la nota del 6 luglio 2016, prot. n. N0/2016/7106, del Direttore del Servizio Rapporti con la Committenza, nonché degli ulteriori (non conosciuti) atti afferenti l'approvazione della proposta di contratto e del contratto definitivo della ricorrente (per le prestazioni di nefrologia e dialisi) e dei (non conosciuti) atti di programmazione della ASL con i quali è stato quantificato il fabbisogno di prestazioni di nefrologia e dialisi per il 2016 (ivi ricompreso il Piano del fabbisogno delle prestazioni di specialistica ambulatoriale approvato dalla ASL n. 5 di Oristano per l'anno 2016 e delle sue modifiche e integrazioni, come

presentato alla Regione Sardegna ai fini del finanziamento ai sensi della Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006).

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Asl n. 5 di Oristano.

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

Visti tutti gli atti della causa.

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza.

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2016 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto che l'istanza cautelare meriti accoglimento, giacché gli atti impugnati - con cui è stato operato un significativo taglio del *budget* concesso alla ricorrente - risultano privi di motivazione adeguata, sganciati da una stima attendibile del fabbisogno e, comunque, lesivi dell'affidamento ingenerato nella ricorrente a seguito dei rapporti giuridici già instauratisi relativamente al primo semestre del 2016.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) accoglie l'istanza cautelare contenuta nel ricorso e, per l'effetto, sospende l'efficacia degli atti impugnati nelle parti d'interesse della ricorrente.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 19 gennaio 2017.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Caro Lucrezio Monticelli, Presidente

Grazia Flaim, Consigliere

Antonio Plaisant, Consigliere,

Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonio Plaisant Caro Lucrezio Monticelli

IL SEGRETARIO